Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 3 dicembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 ottobre 1974, n. **615.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, nella forma dello scambio di note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo, nella forma dello scambio di note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dalla occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità della clausola finale delle note stesse.

Art. 3.

All'onere di lire 875 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

AMBASCIATA D'ITALIA

Mogadiscio, 21 marzo 1973

Dr. Omar ARTEH GHALIB
Segretario di Stato del Ministero degli affari esteri della Repubblica democratica somala - MOGADISCIO.

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di riferirmi alle conversazioni ed alla corrispondenza intercorsa tra l'ambasciata d'Italia ed il Governo della Repubblica somala in merito alla definizione delle richieste presentate dopo il 23 febbraio 1959 per la liquidazione degli indennizzi per danni causati alle popolazioni residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica dal 28 febbraio 1941 al 31 marzo 1950.

Premesso che, per quanto riguarda la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera *b*), dell'allegato *A* dell'accordo italo-britannico di Londra del 20 marzo 1950, per la presentazione delle relative domande era stato fissato un termine di novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione del citato accordo nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia;

tenuto conto che tale regolamento fu pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'AFIS in data 15 novembre 1958 e che i novanta giorni prescritti vennero a scadere il 23 febbraio 1959, per cui la speciale commissione per l'accertamento degli indennizzi, costituita dall'ex AFIS e che ha continuato ad operare in seno all'ambasciata d'Italia a Mogadiscio, non ha potuto dal punto di vista giuridico esaminare le istanze prodotte dopo il 23 febbraio 1959;

in considerazione dei particolari rapporti di amicizia e di cóoperazione che esistono fra la Somalia e l'Italia, il Governo italiano, tenendo conto delle raccomandazioni fatte dal Governo somalo in favore dei presentatori delle cennate istanze presentate fuori termine ed allo scopo di soddisfare definitivamente le predette raccomandazioni, è venuto nella determinazione di mettere a disposizione del Governo somalo la somma di 875 (ottocentosettantacinque) milioni di lire affinchè le competenti autorità somale provvedano direttamente ad adottare i provvedimenti da esse ritenuti più opportuni in merito alla suddetta questione.

Il Governo italiano si impegna a versare al Governo somalo, che ne rilascerà ricevuta liberatoria, la suddetta somma di 875 milioni di lire italiane (convertibili in scellini somali) in un'unica soluzione e per il tramite dell'ambasciata d'Italia a Mogadiscio, dopo l'entrata in vigore del presente scambio di note.

Unitamente a tale consegna, l'ambasciata d'Italia a Mogadiscio rimetterà al Governo somalo tutti gli atti relativi alle suddette pratiche di richieste di indennizzo presentate fuori termine, ed il Governo somalo rilascerà contemporaneamente al Governo italiano regolare ricevuta liberatoria dei suddetti atti, nonchè una formale dichiarazione che sollevi il Governo italiano medesimo da ogni o qualsiasi ulteriore responsabilità o richiesta da parte degli interessati.

Il Governo somalo si impegna a dare, all'atto delle suddette consegne, la massima pubblicità alle presenti clausole mediante ripetute comunicazioni attraverso la stampa e la radio somale nonchè avvisi agli albi dei distretti e delle regioni.

Qualora il Governo somalo concordi con quanto sopra, ho l'onore di proporre che la presente nota e la risposta del medesimo tenore di Vostra Eccellenza vengano considerate come costituenti un accordo fra i nostri due Governi, che entrerà in vigore il decimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

Mi è gradita l'occasione, signor Segretario di Stato, per rinnovarle l'espressione della mia più alta considerazione.

L'ambasciatore d'Italia
Giulio TERRUZZI

DEMOCRATIC SOMALI/REPUBLIC
Ministry of foreign affairs

Mogadiscio, 21 marzo 1973

Sua Eccellenza Giulio TERRUZZI
Ambasciatore d'Italia - MOGADISCIO.

Signor ambasciatore,

ho l'onore di segnare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni ed alla corrispondenza intercorsa tra l'ambasciata d'Italia ed il Governo somalo in merito alla definizione delle richieste presentate dopo il 23 febbraio 1959 per la liquidazione degli indennizzi per danni causati alle popolazioni residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica dal 28 febbraio 1941 al 31 marzo 1950.

Premesso che, per quanto riguarda la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera *b*) dell'allegato *A* dell'accordo italo-britannico di Londra del 20 marzo 1950, per la presentazione delle

relative domande era stato fissato un termine di novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del Regolamento di esecuzione del citato accordo nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia;

tenuto conto che tale regolamento fu pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'AFIS in data 25 novembre 1958 e che i novanta giorni prescritti vennero a scadere il 23 febbraio 1959, per cui la speciale commissione per l'accertamento degli indennizzi, costituita dall'ex AFIS e che ha continuato ad operare in seno all'ambasciata d'Italia a Mogadiscio, non ha potuto dal punto di vista giuridico esaminare le istanze prodotte dopo il 23 febbraio 1959;

in considerazione dei particolari rapporti di amicizia e di cooperazione che esistono fra la Somalia e l'Italia, il Governo italiano, tenendo conto delle raccomandazioni fatte dal Governo somalo in favore dei presentatori delle cennate istanze presentate fuori termine ed allo scopo di soddisfare definitivamente le predette raccomandazioni, è venuto nella determinazione di mettere a disposizione del Governo somalo la somma di 875 (ottocentosettantacinque) milioni di lire affinchè le competenti autorità somale provvedano direttamente ad adottare i provvedimenti da esse ritenuti più opportuni in merito alla suddetta questione.

Il Governo italiano si impegna a versare al Governo somalo, che ne rilascerà ricevuta liberatoria, la suddetta somma di 875 milioni di lire italiane (convertibili in scellini somali) in un'unica soluzione e per il tramite dell'ambasciata d'Italia a Mogadiscio, dopo l'entrata in vigore del presente scambio di note.

Unitamente a tale consegna, l'ambasciata d'Italia a Mogadiscio rimetterà al Governo somalo tutti gli atti relativi alle suddette pratiche di richiesta d'indennizzo presentate fuori termine, ed il Governo somalo rilascerà contemporaneamente al Governo italiano regolare ricevuta liberatoria dei suddetti atti, nonchè una formale dichiarazione che sollevi il Governo italiano medesimo da ogni o qualsiasi ulteriore responsabilità o richiesta da parte degli interessati.

Il Governo somalo si impegna a dare, all'atto delle suddette consegne, la massima pubblicità alle presenti clausole mediante ripetute comunicazioni attraverso la stampa e la radio somale nonchè avvisi agli albi dei distretti e delle regioni.

Qualora il Governo somalo concordi con quanto sopra, ho l'onore di proporre che la presente nota e la risposta del medesimo tenore di Vostra Eccellenza vengano considerate come costituenti un accordo fra i nostri due Governi, che entrerà in vigore il decimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica ».

Al riguardo ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo somalo concorda su tutto quanto precede.

Mi è gradita l'occasione, signor ambasciatore, per rinnovarle l'espressione della mia più alta considerazione.

Il Segretario di Stato
Omar ARTEH GHALIB

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1974, n. **616**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 24 a 38, relativi alla scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali) « prof. Vittorio Valletta » che muta denominazione in quella di scuola di amministrazione aziendale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di amministrazione aziendale
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 24. — Presso l'Università degli studi di Torino è istituita una scuola di amministrazione aziendale, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592. La scuola si propone di preparare giovani professionalmente qualificati nelle metodologie, nelle tecniche di gestione e nei problemi del lavoro delle organizzazioni operanti nei settori dell'industria, della distribuzione, della produzione agricola, dei servizi e degli enti pubblici.

Tale scuola è articolata in due distinti corsi: corso di amministrazione e corso di perfezionamento in gestione.

Art. 25. — La scuola ha autonomia amministrativa, finanziaria e didattica. Essa ha un proprio bilancio che viene approvato dal consiglio direttivo della scuola, sottoposto al parere del consiglio di amministrazione dell'Università ed allegato al bilancio dell'Università stessa.

Art. 26. — I proventi della scuola sono costituiti dai contributi di enti pubblici e privati, da eventuali contributi dello Stato e dai redditi di lasciti e donazioni nonchè dalle tasse scolastiche.

Le tasse e le soprattasse per il corso di diploma di amministrazione e per il corso di diploma di perfezio-

namento in gestione sono quelle in vigore nell'Università degli studi di Torino per la facoltà di economia e commercio.

I contributi per entrambi i corsi sono determinati dal consiglio direttivo della scuola.

Le disposizioni di legge sulle tasse di diploma si applicano ai diplomi conferiti dalla scuola.

I proventi sono destinati a coprire:

a) la spesa per gli stipendi del personale docente, tecnico amministrativo e d'ordine della scuola;

b) la quota da versare all'amministrazione dell'Università degli studi di Torino in corrispettivo dei servizi generali che venissero prestati dalla stessa amministrazione;

c) la concessione agli studenti meritevoli o di condizioni economiche non agiate, regolarmente iscritti alla scuola, dell'assistenza scolastica, sotto forma di borse, premi e assegni di studio da attribuirsi secondo le norme contenute in apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo della scuola può accettare specifici contributi da enti privati per lo svolgimento di seminari di aggiornamento metodologico e tecnico che la scuola istituisca per l'ulteriore qualificazione professionale dei quadri delle imprese e delle altre organizzazioni.

Il consiglio direttivo può altresì accettare contributi di enti o privati specificamente destinati alla valorizzazione dell'attività didattica e organizzativa della scuola.

Eventuali avanzi di esercizio saranno destinati ad incrementare la biblioteca della scuola.

Art. 27. — La scuola ha un proprio consiglio direttivo nominato dal rettore dell'Università e formato da sei professori universitari di cui due designati dal consiglio della facoltà di economia e commercio e uno ciascuno dai consigli della facoltà di: agraria, giurisprudenza, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze politiche; da tre rappresentanti designati dalla associazione che raggruppa gli enti finanziatori; da un esperto internazionale nel campo dell'insegnamento del management cooptato dagli altri membri; dal direttore del personale della Camera dei deputati; da un rappresentante della regione Piemonte e da un esperto designato congiuntamente dalle tre maggiori confederazioni sindacali nazionali della regione Piemonte.

Il consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al consiglio partecipa, a pieno diritto, il direttore della scuola.

Alle riunioni del consiglio partecipa altresì, con funzioni di segretario e con voto consultivo, il direttore-aggiunto.

Art. 28. — Il consiglio direttivo della scuola:

a) elegge annualmente, al suo interno, il suo presidente;

b) delibera il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo;

c) sentiti i rispettivi consigli di scuola, propone al rettore la nomina dei docenti della scuola;

d) sentiti i rispettivi consigli di scuola, approva i regolamenti della scuola e le loro modificazioni, e delibera su tutti i provvedimenti necessari alla ordinaria gestione e allo sviluppo dell'attività didattica e organizzativa della scuola;

e) sentiti i rispettivi consigli di scuola propone al rettore il piano degli insegnamenti in attuazione di quanto previsto ai successivi articoli, sulla base delle esigenze opportune per l'adempimento dei fini speciali della scuola;

f) esprime il suo parere su tutte le questioni che siano sottoposte dal rettore, dal consiglio di amministrazione dell'Università, dal direttore e dai consigli di scuola;

g) nomina il direttore-aggiunto che resta in carica cinque anni e le cui funzioni saranno precisate nei regolamenti della scuola.

Art. 29. — Il direttore della scuola è nominato dal rettore su proposta del consiglio direttivo che dovrà operare la scelta al di fuori del proprio seno tra i professori di ruolo dell'Università degli studi di Torino, scegliendolo tra coloro che siano particolarmente qualificati negli insegnamenti di cui alle finalità della scuola.

Il direttore dura in carica sei anni. Egli ha la direzione e la rappresentanza della scuola. Può delegare una parte delle sue funzioni ad altri collaboratori secondo quanto previsto dai regolamenti della scuola o da specifica delibera del consiglio direttivo.

Art. 30. — Sono istituiti due distinti consigli di scuola: l'uno per il corso di amministrazione, l'altro per il corso di perfezionamento in gestione.

Costituiscono i consigli di scuola, oltre al direttore, i professori incaricati e quelli a contratto dei rispettivi corsi, nonchè il direttore-aggiunto e gli altri collaboratori a cui il consiglio direttivo abbia deliberato di conferire una delega per specifiche funzioni ed altresì due rappresentanti degli studenti.

I consigli di scuola approvano i piani di studio individuali ed esprimono pareri e proposte relativamente ai regolamenti e al piano degli insegnamenti, nonchè su ogni altro problema venga loro sottoposto dal consiglio direttivo.

Art. 31. — Il personale insegnante della scuola è nominato, per la durata di un anno accademico o per periodi più brevi, dal rettore, su proposta del consiglio direttivo della scuola sentiti i rispettivi consigli di scuola. Il consiglio direttivo, nel proporre al rettore il conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti, terrà conto in modo particolare, date le finalità della scuola, delle concrete esperienze professionali maturate dai candidati e dell'esperienza didattica acquisita in Italia e all'estero. Per il conferimento degli incarichi si seguono i criteri vigenti per gli incarichi universitari, unicamente per quanto riguarda la pubblicità della domanda.

Il consiglio direttivo può autorizzare spese per l'aggiornamento scientifico e didattico dei docenti, sia in Italia che all'estero e spese per contratti con *visiting professors*.

Art. 32. - *Corso di amministrazione*. — La scuola conferisce il diploma di amministrazione dopo due anni di studi integrati da un periodo di specializzazione non inferiore al quadrimestre disciplinato secondo le modalità da stabilirsi dal consiglio direttivo, sentito il consiglio di scuola. Possono essere iscritti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'immatricolazione all'ordine universitario.

Art. 33. — Gli insegnamenti del biennio di amministrazione sono articolati nei seguenti gruppi di discipline:

a) *gruppi di discipline generali*:

Economia;
Economia e politica aziendale;
Diritto;
Metodologie quantitative e informatica;
Sociologia e psicologia;

b) *gruppi di discipline professionali*:

Gestione del personale;
Lavoro e problemi sindacali;
Finanza aziendale;
Controllo di gestione;
Marketing;
Organizzazione della produzione;
Organizzazione del lavoro.

Il consiglio direttivo può:

1) proporre uno o più incarichi per ciascun gruppo di discipline, motivandone, caso per caso, la scelta ed indicandone la specializzazione e l'articolazione;

2) stabilire se i singoli insegnamenti siano impartiti lungo l'intero anno accademico o su un solo semestre.

Art. 34. — Per conseguire il diploma di amministrazione gli studenti devono superare gli esami per quindici insegnamenti scelti con il seguente criterio:

a) dieci insegnamenti di durata annuale, di cui cinque relativi ai gruppi delle discipline generali e cinque scelti fra i gruppi di discipline professionali;

b) cinque insegnamenti scelti o tra quelli impartiti specialmente nel primo biennio delle facoltà dell'Università degli studi di Torino, oppure tra tutti gli insegnamenti attivati all'interno della scuola.

Gli studenti devono sottoporre al consiglio di scuola il piano di studi e ottenerne l'approvazione.

La frequenza della scuola da parte degli allievi è obbligatoria.

Sono ammessi all'esame finale coloro che abbiano superato gli esami di cui sopra e superato una prova pratica di una lingua straniera.

L'esame finale di diploma consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento scelto, impostato e svolto in modo da dimostrare l'attitudine e la capacità del candidato ad applicare ad una problematica concreta le conoscenze ed i metodi studiati.

Art. 35. — Su domanda motivata dell'allievo o d'ufficio, l'allievo può essere messo fuori corso per uno o più semestri, secondo quanto è giudicato necessario. Il prolungamento ha il fine di consentire di rimettersi al corrente a chi non abbia potuto seguire una o più materie del corso nè superare gli esami relativi nel tempo prescritto. La durata del periodo fuori corso, salvo motivi da vagliarsi caso per caso dal consiglio di scuola, non può superare complessivamente la durata regolamentare del corso.

Salvo gravi motivi da vagliare come sopra disposto, gli allievi che beneficiano di una borsa di studio o comunque dell'assistenza scolastica e gli allievi ammessi all'esenzione totale o parziale delle tasse decadono dal beneficio ove siano messi fuori corso.

Art. 36. - *Corso di perfezionamento in gestione.* — Presso la scuola è altresì istituito un corso di perfezionamento biennale al termine del quale viene conferito un diploma di perfezionamento in gestione. Possono essere ammessi al perfezionamento i laureati in scienze agrarie, economia e commercio, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze politiche, giurisprudenza ed ingegneria che superino un esame di idoneità. Il consiglio direttivo della scuola può concedere l'ammissione al perfezionamento a richiedenti sprovvisti di laurea ma in possesso di dimostrata esperienza di lavoro. Gli stessi dovranno peraltro superare l'esame di idoneità.

Art. 37. — Gli insegnamenti del biennio di perfezionamento in gestione sono articolati nei seguenti gruppi di discipline:

a) *discipline generali e funzioni aziendali*:

L'azienda e l'ambiente (obbligatorio);
L'azienda e l'economia internazionale;
Metodologie quantitative (obbligatorio);
Comportamento individuale e di gruppo nelle organizzazioni (obbligatorio);
Organizzazione e gestione del personale e problemi del lavoro (obbligatorio);
Strategie aziendali (obbligatorio);
Finanza (obbligatorio);
Controllo di gestione;
Marketing;
Economia e tecniche della produzione industriale;
Economia e tecniche della ricerca e sviluppo;
Informatica;
Diritto della pubblica amministrazione, dell'impresa e del lavoro;

b) *analisi economica di settore*:

Economia della produzione e distribuzione dei prodotti agricoli;
Economia delle aziende industriali;
Economia della piccola impresa;
Economia delle aziende di distribuzione e di servizi;
Economia delle aziende di servizio pubblico;
Economia delle aziende di credito.

Il consiglio direttivo può:

1) proporre uno o più incarichi per ciascun gruppo di discipline, motivandone caso per caso la scelta ed indicandone la specializzazione e l'articolazione;

2) stabilire se i singoli insegnamenti siano impartiti lungo l'intero anno accademico o su un solo semestre.

Art. 38. — Per conseguire il diploma di perfezionamento in gestione gli studenti devono superare tredici esami scelti con il seguente criterio:

a) nel gruppo discipline generali o funzioni aziendali: sei insegnamenti obbligatori e tre scelti tra i rimanenti;

b) quattro insegnamenti scelti tra i gruppi di insegnamenti di analisi economica di settore.

Gli studenti devono sottoporre al consiglio di scuola il piano di studi alla luce dei rispettivi orientamenti personali verso la specializzazione su una o più funzioni dei settori economici considerati.

La frequenza della scuola da parte degli allievi è obbligatoria.

Sono ammessi all'esame finale coloro che abbiano superato gli esami di cui sopra e superato una prova pratica di una lingua straniera.

L'esame finale di diploma consiste nella preparazione e nella discussione di un caso o di altro elaborato, impostato e svolto in modo da dimostrare l'attitudine e la capacità del candidato ad applicare ad una problematica concreta le conoscenze ed i metodi studiati.

Art. 39. — Su domanda motivata dell'allievo o d'ufficio, l'allievo può essere messo fuori corso per uno o più semestri, secondo quanto è giudicato necessario. Il prolungamento ha il fine di consentire di rimettersi al corrente a chi non abbia potuto seguire una o più materie del corso nè superare gli esami relativi nel tempo prescritto. La durata del periodo fuori corso, salvo motivi da vagliarsi caso per caso dal consiglio di scuola, non può superare complessivamente la durata regolamentare del corso.

Salvo gravi motivi da vagliarsi come sopra disposto, gli allievi che beneficiano di una borsa di studio o comunque dell'assistenza scolastica e gli allievi ammessi all'esenzione totale o parziale delle tasse decadono dal beneficio ove siano messi fuori corso.

Norme transitorie

Art. 40. — Con l'entrata in vigore del presente statuto funzionerà per un anno, in via transitoria, il secondo anno della scuola preesistente. Gli incarichi di insegnamento, peraltro, verranno attribuiti dal consiglio direttivo della nuova scuola, il quale inoltre curerà che gli studenti, ove lo desiderino, si uniformino al corso di studi di amministrazione della scuola medesima.

Art. 41. — Coloro che all'entrata in vigore del presente statuto siano iscritti al primo, al secondo anno o al fuori corso della scuola Vittorio Valletta potranno in via transitoria e del tutto eccezionale essere ammessi all'iscrizione al corso di perfezionamento in gestione, qualora, conseguito il diploma in amministrazione industriale, abbiano preventivamente svolto una attività di ricerca o di lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 39. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. **617**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, in Asti.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione provinciale allevatori, in Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 42. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo dell'amministrazione della regione Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott.ssa Adriana ved. Lazzarini nata Naccarato;

Vista la designazione effettuata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Pietro Milani è nominato membro effettivo della commissione di controllo sulla amministrazione della regione Veneto, in sostituzione della dott.ssa Adriana ved. Lazzarini nata Naccarato.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1974
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 40

(9389)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Molise »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Camillo Manfredi-Selvaggi;

Vista la designazione effettuata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Carlo Antuzzi è nominato membro effettivo della commissione di controllo sulla amministrazione della regione Molise, in sostituzione del dott. Camillo Manfredi-Selvaggi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1974
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 42

(9390)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Basilicata »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Vincenzo Bisogno, consigliere della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Antonio Sorrentino, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata, in sostituzione del consigliere dott. Vincenzo Bisogno.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1974
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 45

(9391)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per trenta strade in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di La Spezia in data 28 marzo 1974, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade provinciali:

1) strada di Orneto (Sesta Godano-Orneto) - dall'innesto con la provinciale Sesta Godano-Zeri al confine con la provincia di Massa;

2) bivio Carro-Castello-Foce - dalla provinciale di Carro all'abitato di Castello per la località Foce;

3) Scernio-Bonassola - dall'innesto con la strada statale n. 332 di Levante all'abitato di Bonassola;

4) Matti-bivio Maissana-S. Maria - collega la provinciale Ponte Rollino-Maissana-Passo del Bocco con la provinciale Torre-Maissana;

5) Carrodano-Aurelia - dall'abitato di Carrodano all'Aurelia (strada statale n. 1);

6) Casoni-Molino Rotato-Pieve di Zignago - dalla provinciale Brugnato-Suvero-Casoni all'abitato di Pieve di Zignago;

7) Beverino-Castello-Padivarma - dalla provinciale di Val Graveglia all'abitato di Castello e all'abitato di Padivarma (sede del comune) - innesto con la strada statale n. 1;

8) Montemarcello-Bocca di Magra-Ponte sul fiume Magra - dall'innesto con la provinciale Montemarcello alla provinciale bivio Ameglia-Bocca di Magra;

9) Pignone-Casale-Villa-Faggiona-Borghetto Vara - dall'innesto con la Pian di Barca-Colla di Gritta all'innesto con la strada statale Aurelia in prossimità di Borghetto Vara;

10) via Alta di Ameglia (via dell'Angelo) - dall'innesto con la provinciale Montemarcello-Bocca di Magra (in località Ferrara) all'abitato di Bocca di Magra;

11) Bocca di Pignone-Memola-Pignone - dalla strada statale Aurelia in località Bocca Pignone all'abitato di Memola a Pignone;

12) Ponte S. Antonio-Cassana-Ressadora - dalla strada statale Aurelia in località Ponte S. Antonio per l'abitato di Cassana alla provinciale Pignole-Borghetto in località Ressadora;

13) Molunghi-Nove Fontane - dalla provinciale Calice-Villagrossa-Veppo in località Molunghi per l'abitato di S. Maria sino ad innestarsi alla provinciale Borghetto-Casoni-Nove Fontane;

14) Mola-Pera-Salino - dalla provinciale Ponte Santa Margherita-Carro-Lavaggini (in località Mola) per gli abitati di Pera e Salino sino alla strada statale n. 523 del Colle di Cento Croci;

15) Piè di Costa-Tivegna - dall'abitato di Tivegna (innesto con la provinciale Bastremoli-Sorbono-Tivegna) all'innesto con la provinciale Val di Vara (in località Piè di Costa);

16) Soviore-Bardellone-Cassana - dalla Pignone-Colla di Gritta (in località Soviore) per l'abitato di Bardellone, raggiunge l'abitato di Cassana, innestandosi sulla Aurelia-Cassana;

17) Ossegna-Colle di Valletti-Ponte Parano - dall'abitato di Ossegna per l'abitato di Valletti si innesta sulla Varese Ligure-Comuneglia;

18) S. Pietro-Salterana-Tavarone - dall'abitato di S. Pietro per l'abitato di Salterana, raggiunge l'abitato di Tavarone;

19) Sarzana-Marinella - dalla strada statale Aurelia, variante di Sarzana alla strada statale n. 432 di Bocca di Magra;

20) via Alta di Sarzana - dal vialone Sarzana-Marinella alla strada statale Aurelia;

21) Scogna-S. Maria-Valgiuncata - dall'innesto con la provinciale di Zeri per gli abitati di Scogna e Santa Maria;

22) Foce d'Agneta-Antessio-Pignona-Case Maestri - dalla provinciale Sesta Godano-Zeri per gli abitati di Antessio e di Pignona all'innesto con la provinciale Sesta Godano-Orneto (in località Casa Maestri);

23) strada dei Santuari - si diparte dalla strada statale n. 370 per gli abitati di Volastra e S. Bernardino, Drignana e si innesta alla Pian di Barca-Pignone-Colla di Gritta (in località Colla del Termine);

24) Bolano-Tirolo - dal capoluogo di comune, innesto con la circonvallazione di Bolano al confine con la provincia di Massa in località Tirolo;

25) circonvallazione di Bolano - dall'innesto con la provinciale Ceparana-Bolano alla sede del comune;

26) Aurelia-Carrodano Superiore-Foce - dalla strada statale Aurelia per l'abitato di Carrodano Superiore raggiunge la località Foce;

27) S. Remigio-Colla-Gambella-Ponte Usurana - dalla provinciale della Val di Vara in località S. Remigio per gli abitati di Colle e Capanna (con collegamento per Gambella) raggiunge nuovamente la provinciale della Val di Vara;

28) Comuneglia-Codivara-Passo del Biscia - dall'innesto con la provinciale Varese-Passo del Bocco per Comuneglia ed in prossimità dell'abitato di Codivara, raggiunge il confine con la provincia di Genova in località Passo del Biscia;

29) Piano di Madrignano-Castello di Madrignano-Nasso-Calice - dall'innesto con la provinciale di Val di Vara in località Ponte di Madrignano per l'abitato di Tranci;

30) Schiappacasse-Caranza-Cappelletta - dall'innesto con la strada statale di Cento Croci per l'abitato di Caranza, raggiunge il confine con la provincia di Parma in località Cappelletta;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di La Spezia in data 29 luglio 1974, n. 3777;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di La Spezia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quella di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni intersezione lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(8948)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per tre strade in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Ravenna in data 12 dicembre 1973, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza », per le sottoelencate strade provinciali:

1) « Nuova Fiumazzo » km 8+937 (dall'innesto con la strada statale n. 253 S. Vitale in località Madonna del Molino alla strada provinciale S. Bernardino);

2) « Fiumazzo-Rottaccio-Margotta » km 6 + 296 (dal bivio strada statale n. 16 Adriatica alla strada provinciale S. Bernardino);

3) « S. Bernardino » km 9+346 (dall'abitato di Fusignano alla strada provinciale Bastia);

Viste le relazioni dell'ufficio del genio civile di Ravenna in data 18 agosto 1974;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste dell'amministrazione provinciale di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le sopraelencate strade provinciali, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto o dalla iscrizione

« stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere sul fondo bianco contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT numero 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strade di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(8950)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Autorizzazione alla società « Revisa - Società italiana di revisione S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società Revisa - Società italiana di revisione S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Revisa - Società italiana di revisione S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(8945)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1974 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66, e successive modifiche;

Visto il telegramma n. 13711 del 24 ottobre 1974, con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale a seguito delle dimissioni rassegnate dal sig. Di Marco Renato, dall'incarico di componente del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ha designato a sostituirlo il sig. Romano Leonardo segnalato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Decreta:

Il sig. Romano Leonardo entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del sig. Di Marco Renato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(9112)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, quale risulta sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visto il regolamento della sezione autonoma di credito comunale e provinciale approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190, concernente emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 14 novembre 1974;

Ritenuta l'urgenza di disporre l'emissione di cartelle fino a lire 313 miliardi di capitale nominale;

Con riserva di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, che in appresso viene denominata più brevemente sezione autonoma, di procedere ad una emissione di cartelle fino ad un capitale nominale di complessive lire 313 miliardi.

L'emissione può aver luogo in più riprese, in corrispondenza della concessione di prestiti fino a 20 anni ai comuni e alle province richiedenti, ai sensi dello art. 14 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Le cartelle fruttano l'interesse annuo netto del 9 % decorrente dal 1° luglio 1974 pagabile in due rate semestrali posticipate, scadenti rispettivamente il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno. Per le operazioni effettuate nel corso dell'anno si fa luogo agli opportuni conguagli sia con i mutuatari, sia con i sottoscrittori delle cartelle.

Ai titoli rappresentativi delle cartelle si applicano le norme dell'art. 17 del regolamento n. 1151 succitato, per quanto non di diverso sia stabilito dal presente decreto.

Con propri successivi decreti da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sono determinate la forma, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore e dei certificati nominativi, da emettersi in rappresentanza delle cartelle.

Art. 2.

Le cartelle hanno il valore nominale unitario di lire 1.000.000.000 e sono rappresentate, nella circolazione, da titoli al portatore, senza matrici, unitari e da titoli nominativi che possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore hanno una numerazione progressiva; i titoli nominativi (certificati e dichiarazioni provvisorie) hanno pure una numerazione progressiva propria, e portano l'indicazione delle cartelle che rappresentano. Non sono ammesse riunioni e divisioni dei titoli al portatore.

I titoli al portatore sono emessi con un foglio contenente tante cedole il cui importo complessivo non superi il capitale nominale del titolo.

Le cartelle sono ammortizzabili alla pari, in corrispondenza al rimborso dei mutui per i quali sono emesse, in un periodo di 20 anni decorrente dal 1° luglio 1974 mediante estrazioni a sorte annuali da effettuarsi nel mese di maggio.

Le cartelle sorteggiate cessano di fruttare interessi allo scadere del semestre in cui si è verificata la loro estrazione e sono rimborsabili dal 1° luglio successivo, al valore nominale.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 8 dell'art. 2 del precedente decreto in data 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190.

Art. 3.

Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e su quelli nominativi viene effettuato dalle sezioni di tesoreria provinciale e, all'occorrenza, anche dalla tesoreria centrale dello Stato, in esecuzione delle norme di cui a capo VI del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il rimborso delle cartelle sorteggiate viene parimenti effettuato dalle sezioni di tesoreria provinciale e, alla occorrenza, anche dalla tesoreria centrale dello Stato, dietro esibizione dei titoli al portatore che le rappresentano, con le norme e modalità vigenti per titoli redimibili del debito pubblico, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366.

In relazione alle esigenze proprie della elaborazione automatica di titoli e cedole predisposti per la lettura magnetica, potranno essere impartite disposizioni particolari per l'annullamento delle cedole e dei titoli stessi nonchè le altre disposizioni che fossero ritenute opportune.

Le pratiche di rimborso delle cartelle sorteggiate rappresentate da titoli nominativi, si effettuano, ai sensi dell'art. 52 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, le quali sono tenute a ricevere, istruire e trasmettere le relative domande alla sezione autonoma.

Per la provincia di Roma dette operazioni sono curate dall'ufficio ricevimento presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Per i titoli e le cedole deteriorati o sospetti di illeggittimità si osservano le disposizioni di cui al precedente decreto 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190.

Art. 4.

A titolo di compenso delle spese di amministrazione le annualità dovute dagli enti mutuatari sono aumentate da una aliquota dello 0,40 % per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

Art. 5.

Le cartelle ed i relativi interessi fruiscono dei privilegi e benefici previsti per i titoli del debito pubblico dello Stato e sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte di successione;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono formare oggetto di accertamenti d'ufficio, anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

I titoli suddetti sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

Art. 6.

La somministrazione dei prestiti concessi con le cartelle di cui al presente decreto potrà essere fatta mediante consegna delle cartelle agli enti mutuatari i quali saranno tenuti a collocarle ad un prezzo non inferiore a lire 88 per ogni cento lire di capitale nominale, comprensivo di qualsiasi altro onere, nessuno escluso od eccettuato.

La somministrazione del prestito potrà anche effettuarsi mediante consegna di dichiarazioni provvisorie o certificati nominativi intestati direttamente al creditore designato dall'ente mutuatario, il quale li riceverà accreditando all'ente stesso il prezzo come sopra concordato, più l'eventuale pro-rata degli interessi semestrali, nonchè l'eventuale sopravanzo del prodotto della alienazione delle cartelle stesse sulla somma effettiva del mutuo o della quota di mutuo autorizzato.

Per la parte del prestito non prontamente somministrabile si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Art. 7.

Sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 4 e 8, primo, secondo, terzo e quarto comma, del precedente decreto in data 28 maggio 1971 più volte citato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Registro n. 28 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 87

(9579)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1974 e 25 settembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1974

Il Ministro: Bertoldi

(9464)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1974, 25 settembre 1974 e 18 novembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale.

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: Bertoldi

(9465)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazioni al regolamento giuridico ed economico del personale dipendente dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Con decreto 19 novembre 1974 del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stata approvata la deliberazione, adottata il 28 giugno 1974 dal comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, concernente la modifica degli articoli 13, 19 e 26, e delle tabelle *A* e *B* del regolamento giuridico ed economico del personale dipendente dal consiglio nazionale predetto.

(9346)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palmoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Palmoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.727.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4614/M)

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1974, il comune di Casamassima (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 331.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4613/M)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Spinazzola (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 518.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4615/M)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di San Costantino Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4616/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.355.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4617/M)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Fagnano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70 286.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4618/M)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Fuscaldo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4619/M)

Autorizzazione al comune di Abriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Abriola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4620/M)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Acerenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.693.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4621/M)

Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Anzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.357.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4622/M)

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Calvello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 35.017.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4623/M)

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Castelgrande (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4624/M)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Castelmezzano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4625/M)

Autorizzazione al comune di Castelsaraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Castelsaraceno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12 000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4626/M)

Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Latronico (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.246.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4627/M)

Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Laurenzana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.013.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4628/M)

Autorizzazione al comune di Marsicovetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Marsicovetere (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4629/M)

Autorizzazione al comune di Maschito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Maschito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.565.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4630/M)

Autorizzazione al comune di Pignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Pignola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.471.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4631/M)

Autorizzazione al comune di San Paolo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di San Paolo Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4632/M)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Tito (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26 935 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4633/M)

Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Vietri di Potenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4634/M)

Autorizzazione al comune di Viggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Viggiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 44.783.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4635/M)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 302.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4636/M)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Staiti (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4637/M)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1974, il comune di Crognaleto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.276.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4638/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 1° ottobre 1974 al 17 ottobre 1974, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), a norma del regolamento (CEE) n. 2450/74.

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60 %	—	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60 %	—	—	—
	17.04-350	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	—	zero	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 % . .	—	zero	—
	17.04-407	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % . .	—	zero	—
		3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:			
	17.04-411	aa non contenenti amido o fecola	—	zero	—
	17.04-414	bb. altri	—	zero	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 % . .	—	zero	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 % . .	—	zero	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 % . .	—	zero	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 % . .	—	zero	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90 %	—	zero	—
		II. non nominati:			
	17.04-434	a. non contenenti o contenenti, in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	4.101	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% . .	1.802	zero	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . .	—	zero	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% . .	—	zero	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	—	zero	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	—	—	—
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% . . .	—	—	—
	18.06-180	III. uguale o superiore a 80%	—	—	—
		B. gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% . . .	5.190	zero	—
	18.06-560	b. uguale o superiore a 7%	10.301	zero	—
		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6.969	zero	—
		II. altri:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	—	zero	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50%	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . .	—	zero	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% . .	—	zero	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% .	—	zero	—
	18.06-621	4. uguale o superiore a 6%	409	zero	—
		D. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	9.804	zero	—
	18.06-992	b. altre	9.804	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	—	zero	—
	18.06-994	2. altre	—	—	—
		b. superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	33.914	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5 % ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	1.818	zero	—
	18.06-997	bb. non nominate	33.914	—	—
		c. uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	vedasi regime nelle voci 21-07 F da VI a IX	—	—
	18.06-999	2. altre		—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	—	—	—
	19.01-005	B. altri	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	625	—	—
		B. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% .	—	—	—
	19.02-025	bb. uguale o superiore a 60%	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-035	2. altre	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-045	2. altre	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-055	2. altre	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-065	2. altre	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-075	2. altre	—	—	—
	19.02-080	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% . . .	—	—	—
	19.02-090	b. uguale o superiore a 5%	3.396	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	—	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . .	—	—	—
	19.03-905	II. non nominate	—	—	—
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuto per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	—	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	—	—	—
	19.05-900	C. altri	—	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	—	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	529	—	2.051
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	—	—	zero
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	—	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	—	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	—	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	—	—	—
		B. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a. inferiore a 70%	—	zero	—
	19.08-204	b. uguale o superiore a 70%	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:			
	19.08-207	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-214	2. altri	5.198	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-221	2. altri	2.900	zero	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-227	2. altri	—	zero	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	—	zero
	19.08-234	2. altri	13.233	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenti o contenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-241	2. altri	6.809	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-247	2. altri	2.547	zero	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	—	zero
	19.08-254	2. altri	5.599	—	zero
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-261	2. altri	7.642	zero	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %:			
	19.08-264	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	zero
	19.08-267	b. altri	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01 105	II. altri	—	—	—
		B. estratti:			
	21.01 305	II. altri	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06 151	a. secchi	—	—	—
	21.06 155	b. altri	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07 101	I. granturco	—	—	—
	21.07 104	II. riso	—	—	—
	21.07 107	III. altri	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07 201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07 204	a. cotte	—	—	—
	21.07 207	b. altre	—	—	—
		C. gelati:			
	21.07 311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07 315	a. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	5.190	—	—
	21.07 350	b. uguale o superiore a 7 %	10.301	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07 411	1. inferiore a 1,5 %	15.571	—	—
	21.07 412	2. uguale o superiore a 1,5 %	38.352	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07 415	1. inferiore a 1,5 %	1.378	—	—
	21.07 416	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %	4.686	—	—
	21.07 417	3. uguale o superiore a 4 %	34.091	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07 451	1. inferiore a 40 %	17.302	—	—
	21.07 453	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	25.087	—	—
	21.07 455	3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	32.008	—	—
	21.07 457	4. uguale o superiore a 70 %	45.849	—	—
	21.07 458	b. uguale o superiore a 1,5 %	42.613	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (segue)	21.07-700	E. preparazioni dette «fondute»	25.568	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % .	—	—	—
	21.07-803	bb. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % .	—	—	—
	21.07-804	cc. uguale o superiore a 45 %	—	—	—
		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % .	—	—	—
	21.07-807	bb. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % .	—	—	—
	21.07-808	cc. uguale o superiore a 45 %	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % .	—	—	—
	21.07-811	bb. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % .	—	—	—
	21.07-812	cc. uguale o superiore a 45 %	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % .	—	—	—
	21.07-815	bb. uguale o superiore a 32 %	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-817	2. altre	—	—	—
	21.07-818	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	8.523	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % .	7.593	—	—
	21.07-821	bb. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % .	7.129	—	—
	21.07-822	cc. uguale o superiore a 45 %	6.664	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	5.295	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	5.287	—	—
	21.07-825	bb. uguale o superiore a 32% . . .	4.822	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	2.763	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	1.834	—	—
	21.07-828	bb. uguale o superiore a 32% . . .	1.482	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-830	2. altre	—	—	—
	21.07-831	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	17.045	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	16.116	—	—
	21.07-834	bb. uguale o superiore a 32% . . .	15.652	—	—
		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	13.817	—	—
	21.07-836	2. altre	13.809	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	11.286	—	—
	21.07-838	2. altre	10.469	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	6.680	—	—
	21.07-840	2. altre	6.328	—	—
	21.07-841	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	3.220	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	25.568	—	—
	21.07-843	2. altre	24.639	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	22.340	—	—
	21.07-845	2. altre	21.739	—	—
	21.07-846	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	19.809	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18%, e inferiore a 26%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	38.352	—	—
	21.07-848	2 altre	38.120	—	—
	21.07-849	b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	36.045	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	49.542	—	—
	21.07-851	2. altre	48.613	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	44.936	—	—
	21.07-853	2. altre	44.239	—	—
	21.07-854	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	39.177	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	76.295	—	—
	21.07-856	2. altre	75.759	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido e di fecola	71.690	—	—
	21.07-858	2. altre	73.692	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse, provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-859	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	93.090	—	—
	21.07-860	b. altre	95.792	—	—
	21.07-861	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . .	118.900	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	—	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% . . .	248	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	3.236	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04-710	II. mannite	—	—	—
		III. sorbite:			
		a. in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-750	2. altra	—	—	—
		b. altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-790	2. altra	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	—	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso .	—	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80% in peso .	—	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	—	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a. inferiore a 55%, in peso	—	—	—
	38.12-113	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	—	—	—
	38.12-115	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	—	—	—
	38-12-117	d. uguale o superiore a 83%, in peso	—	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa del Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. zero per 100 kg
Farina di grano tenero . . . . » zero per 100 kg
Farina di segala . . . . » 2.051 per 100 kg

(9130)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2725 Mod. 25-A. — Data: 4 giugno 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Bordoni Giorgio, nato a Roma il 5 novembre 1922. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 ottobre 1974

(8591)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 76, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Siliato Vincenzo, avverso denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, per cattedre di ragioneria e tecnica commerciale.

(9405)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 77, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Giacchè Rodolfo in data 21 febbraio 1968, avverso il punteggio attribuitogli nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831 e 27 ottobre 1964, n. 1105.

(9406)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 75, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Flori Silvana in Silvestrini in data 12 giugno 1971, avverso l'art. 9, lettere *c*) e *d*), del decreto ministeriale 25 agosto 1970, emanato per l'applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603.

(9407)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1974, registro n. 74 Istruzione, foglio n. 21, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Giulio Truffa, avverso l'assunzione del sig. Maurizio Gorgolini quale autista di scuola-bus.

(9472)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1974, registro n. 75 Istruzione, foglio n. 171, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario dell'insegnante Delia Cacciatore nata Urso, avverso il mancato conferimento di incarico nei doposcuola per l'anno scolastico 1971-72.

(9473)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per le campagne di commercializzazione 1972-73 e 1973-74.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1974, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 240 al quintale, il diritto di contratto sul risone per le campagne di commercializzazione 1972-73 e 1973-74, di cui alle delibere adottate in data 13 settembre 1972 e in data 14 settembre 1973 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

(9375)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Novellara

Con delibera della giunta regionale 15 ottobre 1974, n. 2832, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 29 ottobre 1974 con atto n. 2891/2903) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Novellara (Reggio Emilia) adottato con deliberazione del consiglio comunale 15 luglio 1969, n. 79.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 12 novembre 1974, n. 566, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9376)

REGIONE UMBRIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Spoleto

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 novembre 1974, n. 1065, è stata approvata la variante al piano regolatore generale ed alle norme del piano regolatore generale del comune di Spoleto (Perugia), adottata dal comune stesso con atto consiliare 26 ottobre 1973, n. 146.

(9377)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Chiesina Uzzanese

Con deliberazione della giunta regionale 11 ottobre 1974, n. 10726, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Chiesina Uzzanese (Pistoia), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(9477)

Variante al piano di zona del comune di Grosseto

Con deliberazione della giunta regionale 25 settembre 1974, n. 9671, è stata approvata la variante (localizzazione casa-albergo per studenti) al piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Grosseto, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9491)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per il conferimento ad insegnanti di educazione fisica dei posti disponibili al 1° ottobre 1971 ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, per esami e per titoli, e dei posti disponibili al 1° ottobre degli anni 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971 ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio (per soli titoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Veduto il proprio decreto 12 giugno 1971;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi per merito distinto

Sono indetti i concorsi per merito distinto riservati ai professori appartenenti al ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica relativi ai posti indicati nel seguente prospetto.

Detti concorsi sono per esami e per titoli, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio e sono per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio.

Anni ai quali si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorso per esami e titoli	Concorso per soli titoli
1967	—	5
1968	—	3
1969	—	3
1970	—	72
1971	109	18

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e per titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso, per esami e per titoli, possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1971, appartengano al ruolo organico degli insegnanti di educazione fisica e che, alla stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio decorrenti dalla data della nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione della nomina non sono computabili);

c) abbiano riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti 1968-69, 1969-70 e 1970-71 qualifica non inferiore a « valente ». Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia riportata la qualifica di « insufficiente », ne i periodi trascorsi in posizioni di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Non possono, inoltre, partecipare al concorso coloro che:

a) alla data del 1° ottobre 1971 abbiano diritto, a qualsiasi titolo, alla attribuzione della terza classe di stipendio;

b) hanno preso parte a precedenti analoghi concorsi e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre di ciascun anno a cui si riferiscono i concorsi stessi appartengano al ruolo degli insegnanti di educazione fisica e che alla stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioé:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti con riferimento alla data del concorso al quale eventualmente possano partecipare, qualifica non inferiore a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.
Termine per la presentazione delle domande. Prova e diario degli esami. Commissione

Le domande di partecipazione ai concorsi secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5 debbono pervenire con raccomandata, insieme con la documentazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato dal precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza soprafissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministero con decreto motivato.

I candidati al concorso per esami e per titoli si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione, entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esami e per titoli, l'esame consta di una prova scritta e di una lezione.

La prova scritta consiste nella trattazione di un argomento concernente la teoria dell'educazione fisica e i suoi fondamenti biologici o di un argomento di pedagogia applicata alla educazione fisica e sportiva.

La lezione verte su argomenti compresi nei programmi di insegnamento dell'educazione fisica per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria ed artistica. Il candidato è tenuto ad illustrare gli elementi tecnici prescelti ed i criterî metodologici ai quali si è ispirato.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data comunicazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbano sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Domande di partecipazione. Documentazione dei titoli di servizio e di cultura. Modalità

La domanda di ammissione al concorso, per esame e titoli o per soli titoli, su carta da bollo, diretta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva - Roma, dovrà essere redatta in conformità dell'unito modello, allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Una sola domanda verrà presa in considerazione per l'ammissione, ove consentita, ad un solo concorso; per la partecipazione a più concorsi occorrono domande separate.

Una sola delle domande dovrà essere corredata dalla documentazione, dai titoli valutabili e dalle pubblicazioni; le altre devono essere corredate dai documenti indicati nel comma quinto del presente articolo *sub* lettere *a*) e *b*) e contenere altresì il riferimento alla domanda alla quale è stata allegata la prescritta documentazione.

La domanda dovrà pervenire per via postale, con raccomandata, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* come già prescritto dal precedente art. 4.

Alla domanda di ammissione debbono essere allegati:

a) il certificato (o certificati, qualora il candidato abbia prestato servizio in più scuole, od istituti od uffici) in carta da bollo dal quale risulti l'indicazione delle qualifiche riportate nel triennio immediatamente precedente l'anno al quale si riferisce ciascuna domanda di ammissione al concorso, nonchè delle eventuali sanzioni disciplinari per infrazione commesse dopo il 31 gennaio 1966;

b) copia dello stato di servizio da rilasciarsi, con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, dal competente provveditore agli studi, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione al concorso dai benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono allegare una copia dello stato di servizio militare del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata, ove occorra, dalla dichiarazione integrativa per il servizio militare prestato in reparti combattenti e con la indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, della documentazione prodotta per la valutazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), tenendo presenti le apposite tabelle unite al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968 numerata in ordine progressivo. Le opere dattiloscritte o manoscritte non saranno prese in considerazione;

e) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

La documentazione relativa ai titoli di servizio e di cultura che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre dello anno riferibile al concorso per il quale è stata presentata domanda, deve essere esibita in originale o in copia autentica rilasciata con la osservanza delle vigenti norme del bollo. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri ministeri o uffici o a titoli risultanti indirettamente da atti dell'amministrazione; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso di merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1966 per i posti disponibili al 1° ottobre 1966 e non ne abbiano ancora ottenuta la restituzione, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati al quinto comma del presente articolo *sub* lettere *a*) e *b*), purchè tale documentazione risulti contenere nell'interesse del candidato stesso, tutte le indicazioni necessarie ai fini della valutazione dei titoli in conformità delle già citate tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le pubblicazioni in collaborazione debbono essere corredate da dichiarazione relativa alle modalità osservate per la stesura dell'opera così che la commissione giudicatrice possa avere i necessari elementi per distinguere e, quindi, giudicare l'opera di ciascuno degli autori. In mancanza delle dichiarazioni tali opere non saranno valutate.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso, per esami, e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3 comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165 di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono ai sensi dell'art. 3 comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165 di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione dei titoli di cultura.

La valutazione dei titoli, di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti, o editi qualora trattasi di pubblicazioni, entro il 30 settembre di ciascuno anno al quale si riferisce la domanda di partecipazione, sarà effettuata in base alle tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968 pubblicate nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 33-34 del 15-22 agosto 1968 (allegati *B* e *C*).

Art. 7.

Graduatorie. Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi di ciascuna di esse e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esami e di quelli all'atto della valutazione dei titoli non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75/100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato alla classe di stipendio superiore a quella di appartenenza all'atto dell'ammissione al concorso cui hanno chiesto di partecipare, sarà attribuito ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso indetto, con la riduzione di tre anni del periodo di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio stabilito dalla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunziare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano superato le prove, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Le pubblicazioni dovranno essere ritirate, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, entro trenta giorni dai termini prescritti.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta legale al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo di L. 700.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1974
Registro n. 9 *Istruzione, foglio n.* 281

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva
Piazza Marconi, n. 25 ROMA

Il sottoscritto (1) nato il a (provincia di .), ordinario di educazione fisica, chiede di essere ammesso al concorso per merito distinto per (2), relativo ai posti disponibili al 1° ottobre (3) e di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 20 settembre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 3 dicembre 1974.

Dichiara:

a) di essere in servizio alla data odierna nella (4);

b) di essere stato in servizio alla data del 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce la presente domanda nel (4);

c) di avere riportato, in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti rispetto alla data del concorso al quale si riferisce la presente domanda, la qualifica non inferiore a « valente »;

d) di essere stato assunto in ruolo con decorrenza agli effetti giuridici dal (5) ed a quelli economici dal (5);

e) di avere ottenuto il passaggio ad ordinario con decorrenza agli effetti giuridici dal (5);

f) di non avere; oppure di avere presentato, unitamente alla presente, altre domande per la partecipazione ai concorsi per merito distinto relativi ai posti disponibili al (3); e di avere allegato la documentazione originale alla domanda per la partecipazione al concorso relativo ai posti disponibili al 1° ottobre (3).

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, unisce:

1) elenco, in duplice copia, della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura acclusa a corredo della presente domanda, numerata in ordine progressivo;
2) elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni;
3) breve *curriculum* del servizio prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè, dell'attività didattica e culturale svolta.

Data

Firma

Indirizzo: (*a*)

(1) Le insegnanti coniugate o vedove debbono indicare prima il cognome del marito (es.: Bianchi Anna nata Rossi; Bianchi vedova Anna nata Rossi).
(2) Esami e titoli oppure per soli titoli.
(3) Indicare l'anno.
(4) Indicare l'istituto o la scuola e relativa sede ed anche l'ufficio per il caso di eventuale posizione di comando, distacco, assunzione provvisoria, ecc.
(5) Indicare la data.
(*a*) Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Concorsi per merito distinto per esami e titoli riservati agli insegnanti di ruolo B approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n.* 244 *del 24 agosto 1968.*

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 15):

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di cinque anni): punti 1,5 fino a	punti	7,50
Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole o istituti di istruzione secondaria od artistica.		
2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,6 fino a	»	3
3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (*non cumulabile col servizio precedente*): punti 0,3 fino a	»	1,50
4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,4 fino a	»	2
5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 fino a un massimo di	»	2
6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno cinque mesi): punti 0,5 fino a	»	2,50
7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a	»	2

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 10):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50 fino a punti 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . » 1,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 5

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a . » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a . » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami e per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 2 fino a » 4

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 1 fino a » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 1

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1) fino a » 2

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a . . » 3

ALLEGATO C

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Concorsi per merito distinto per soli titoli riservati agli insegnanti di ruolo B *approvata con decreto ministeriale 7 giugno* 1968, *pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 214 *del* 24 *agosto* 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 50):

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di sedici anni): punti 2 fino a punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica; punti 0,5 fino a . » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2 fino a . . » 3,20

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a » 4,80

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino ad un massimo . » 4

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per un anno accademico (almeno cinque mesi): punti 0,5 fino a » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc....) specificato ed attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . » 5

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 50):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 4,50 fino a punti 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n 1078 . . . . » 4,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . » 20

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a . . . . punti 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a . . . . » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami o per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 4 fino a » 8

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 2 fino a » 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 2, fino a . . . . . . » 4

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un decimo della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per l'inclusione nella relativa graduatoria di merito), fino a . . . . » 10

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 8

(9300)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca dei concorsi per le segreterie generali delle province di Lucca e Viterbo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti ministeriali in data 20 luglio 1974 e 3 agosto 1974 con i quali sono stati indetti, tra altri, i concorsi per le segreterie generali della provincia di Lucca e della provincia di Viterbo della classe 1ª/*B* resesi vacanti, a decorrere dal 1° luglio 1974, per effetto del collocamento a riposo con i benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, dei titolari delle stesse segreterie generali dott. Elio Burattini e dott. Dante Paiotti;

Visti i decreti dei prefetti delle province di Viterbo e di Lucca, rispettivamente in data 29 agosto e 6 settembre 1974, con i quali, in applicazione delle norme di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, con legge 14 agosto 1974, n. 355, i sopraindicati funzionari sono stati richiamati in servizio, previa revoca dei cennati provvedimenti di collocamento a riposo, con reintegrazione della pregressa posizione di titolari delle citate segreterie generali a decorrere dal 1° luglio 1974;

Considerato che, in conseguenza, le segreterie generali di cui sopra non risultano più vacanti alla data dei bandi di concorso innanzi indicati e che, pertanto, devono essere stralciate dai bandi medesimi;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I decreti ministeriali in data 20 luglio e 3 agosto 1974 sono revocati per la sola parte concernente l'indizione dei concorsi per le segreterie generali della provincia di Lucca e della provincia di Viterbo.

Le anzidette amministrazioni sono tenute a restituire a coloro che hanno chiesto di partecipare a tali concorsi la somma di L. 1000 da ciascuno di essi versata in applicazione della norma di cui al primo comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 novembre 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(9610)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 129 in data 5 febbraio 1973 con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1971;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice di detto concorso;

Viste le designazioni pervenute a norma di legge;

Visto il regio decreto 11 marzo 1955, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e costituita come segue:

Presidente:

Cerminara dott. Salvatore.

Componenti:

Corda dott. Domenico;
Scapato dott. Antonio;
Gammarota dott. Lorenzo;
Grimaldi dott Roberto.

Segretario:

Ranalletta dott. Giovanni, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Le prove di esame avranno luogo in Rieti non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e, per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Rieti, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 4 ottobre 1974

Il medico provinciale: DEL ROSSO

(9272)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROVIGO

Modificazioni alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2369/14.6.1 del 30 giugno 1970 con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1969;

Visto il precedente decreto n. 641/14.6.1 del 31 marzo 1971 con il quale venne costituita la commissione giudicatrice e considerato che la commissione non ha mai potuto iniziare i suoi lavori per difficoltà oggettive e soggettive;

Atteso che, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative alla regione a statuto ordinario disposto con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, è stato necessario procedere, anche sulla base di istruzioni impartite dalla giunta regionale, alla rinnovazione della commissione in parola;

Viste le designazioni della giunta regionale, dell'ordine dei veterinari e le segnalazioni dei comuni interessati;

Visto il decreto n. 2368 in data 8 ottobre 1974 del medico provinciale di Rovigo relativo alla nomina del veterinario condotto, ai sensi e per gli effetti della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 47 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge della regione Veneto 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1969 è rinnovata e costituita come appresso:

Presidente:

Maschio prof Raul, in servizio presso la giunta regionale.

Componenti:

Spanò dott. Michele, in servizio presso la giunta regionale;
Berti dott. Roberto, veterinario provinciale di Padova;
Gentili prof. Giuseppe, direttore della clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;
Montroni prof. Luigi, direttore dell'istituto di anatomia patologica dell'Università di Bologna;
Giandomenico dott. Fante, veterinario condotto di Crespino.

Segretario:

Novielli dott. Giuseppe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Rovigo.

La commissione inizierà i lavori non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, del comitato regionale di controllo, sezione di Rovigo, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 25 ottobre 1974

Il veterinario provinciale: SANNA

(8912)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione vacanti nella provincia di Ravenna.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1080 in data 29 maggio 1973 col quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei sottoindicati posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione, vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1972:

2 posti presso il comune di Ravenna;
1 posto presso il comune di Lugo;

Visto il successivo decreto n. 651 del 30 marzo 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 17 marzo 1974 col quale è stato provveduto alla costituzione e nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto n. 1195 del 17 giugno 1974 col quale si è proceduto alla ammissione agli esami, dei candidati in possesso dei requisiti prescritti;

Visti gli atti del concorso, e la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali, nonchè la legittimità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Baccarini Fortunato	punti	80,007
2. Sgarbi Piercarlo	»	73,500
3. Fiorentini Luciano, invalido civile	»	58,800
4. Angeli Angelo	»	53,940
5. Montanari Emilio	»	53,500
6. Martini Gianfranco	»	52,000
7. Silimbani Ermes	»	49,000
8. Sbizzera Ferdinando	»	45,000
9. Caprioli Mario	»	43,300

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Ravenna e dei comuni interessati.

Ravenna, addì 13 novembre 1974

Il veterinario provinciale: ZANNI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione, vacanti nella provincià di Ravenna al 30 novembre 1972 bandito con precedente decreto n. 1080 del 29 maggio 1973;
Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso, tenuto presente sia l'ordine della graduatoria di merito, sia le precedenze di legge a favore delle categorie privilegiate e sia l'ordine di preferenza dei posti messi a concorso indicati da ciascun candidato nella domanda di ammissione;
Interpellato il comune di Ravenna con foglio n. 2042 del 5 novembre 1974 in merito alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Tenuto presente che il dott. Fiorentini Luciano, terzo classificato, è invalido civile e come tale, a seguito anche della nota del comune di Ravenna n. 33359-8868 SP del 9 novembre 1974 ha diritto di essere incluso nell'ordine di graduatoria tra i vincitori dei posti vacanti presso il comune di Ravenna, trattandosi di posti plurimi soggetti al disposto dell'art. 12 dell'ultimo comma della sopracitata legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I sottonotati candidati classificatisi nell'ordine della graduatoria di merito di premessa citata, sono dichiarati vincitori dei posti di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione presso il comune a fianco di ciascuno indicato:

1) Baccarini Fortunato: Ravenna;
2) Fiorentini Luciano: Ravenna;
3) Sgarbi Piercarlo: Lugo.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Ravenna e dei comuni interessati.

Ravenna, addì 13 novembre 1974

Il veterinario provinciale: ZANNI

(9301)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1974, n. 38.
Interventi per incentivare iniziative associate tra i commercianti al dettaglio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 25 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In armonia con gli orientamenti della programmazione economica regionale, al fine di favorire la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo, nell'ambito della attuazione dei piani comunali di adeguamento e sviluppo della rete di vendita previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, la Regione eroga contributi in conto capitale a favore di iniziative associate tra commercianti al dettaglio secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I contributi possono essere assegnati:

a) alle cooperative, alle unioni volontarie, ai gruppi di acquisto o ad altre forme di commercio associato, con fini di mutualità, posti in essere per la realizzazione di acquisti o servizi in comune da non meno di venti titolari di aziende commerciali per la vendita al dettaglio, dei quali almeno i due terzi siano iscritti negli elenchi di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni;

b) ai titolari di aziende commerciali per la vendita al dettaglio in sede fissa iscritti negli elenchi di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni, che si associno, in numero non inferiore a tre e in qualsiasi forma, per la gestione comune di un nuovo punto di vendita, purchè gli stessi rinuncino all'autorizzazione amministrativa posseduta.

Per poter usufruire dei contributi le iniziative di cui al comma precedente devono essere state attivate dopo il primo gennaio 1974.

Art. 3.

I contributi sono concessi, nella misura del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di L. 40.000.000, per investimenti con la seguente destinazione:

a) costruzione, acquisto, trasformazione o ampliamento di immobili da destinare all'attività commerciale, compresa la acquisizione delle aree;

b) acquisto e rinnovo di macchinari ed attrezzature inerenti all'attività commerciale, compresi i mezzi di trasporto merci.

Sono ammesse con preferenza al contributo le iniziative che, congiuntamente o alternativamente:

a) riguardino il commercio dei beni di largo e generale consumo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 agosto 1971;

b) comportino l'apertura di nuovi punti di vendita in zone considerate preferenziali dai piani comunali di sviluppo e adeguamento della rete di vendita;

c) comportino la chiusura di esercizi in località definite sature dai piani di adeguamento e sviluppo della rete di vendita e la chiusura di esercizi con superfici di vendita inferiore a quelle minime previste dai piani stessi;

d) presentino, sotto il profilo urbanistico, le migliori soluzioni avuto riguardo alle aree di servizio per il rifornimento delle merci e per la sosta degli autoveicoli della clientela, agli spazi ed ai locali destinati ai servizi interni aziendali.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere indirizzate alla Regione e presentate al sindaco del comune ove si realizzano le iniziative di cui all'art. 2 entro il 30 giugno di ogni anno.

Detto termine, per l'anno in corso, è fissato al 31 dicembre 1974.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) per le iniziative di cui all'art. 2 lettera *a*):

1) copia autentica dell'atto costitutivo dell'organismo associativo richiedente nonchè elenco dei soci con l'indicazione della sede dei rispettivi esercizi e dei generi venduti. Le cooperative devono inoltre presentare il certificato di iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

2) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo circa la percentuale dei soci iscritti negli elenchi di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni;

3) preventivo di spesa e piano finanziario dell'iniziativa;

4) documentazione cartografica relativa alle aree ed agli immobili da costruire o da acquistare o da modificare;

5) descrizione dei macchinari e attrezzature da acquistare o da rinnovare.

b) per le iniziative previste dall'art. 2 lettera *b*), oltre ai documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 del precedente punto *a*):

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

2) certificato di iscrizione dei soci negli elenchi di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni;

3) copia dell'autorizzazione amministrativa all'apertura dell'esercizio comune o copia della domanda volta ad ottenere l'autorizzazione stessa;

4) copia delle autorizzazioni amministrative o certificazione equipollente del comune per gli esercizi di cui sono titolari gli operatori che si associano;

5) dichiarazione d'impegno a rinunciare alle autorizzazioni di cui al numero precedente, prima dell'attivazione dello esercizio comune.

Art. 5.

Il sindaco, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, trasmette le domande alla Regione unitamente al parere del comune, sull'iniziativa con particolare riferimento alla rispondenza della stessa alle finalità di razionalizzazione dell'apparato distributivo previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria.

Nel parere di cui al comma precedente il comune deve inoltre esprimersi sulla applicabilità all'iniziativa dei criteri preferenziali indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) del secondo comma dell'art. 3 della presente legge.

Per le iniziative di cui all'art. 2, lettera *b*), qualora alla richiesta di contributo non sia stata allegata la copia dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio comune, il termine di cui al primo comma è di novanta giorni. In tal caso il sindaco trasmette anche la copia dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

La giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, sentita la commissione regionale di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, delibera la formazione della graduatoria e la concessione del contributo.

Art. 6.

I contributi sono erogati con deliberazione della giunta regionale in proporzione alle spese effettivamente sostenute e documentate dai richiedenti e previo accertamento del rispetto delle condizioni contenute nella deliberazione di concessione.

In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle modalità o dei termini indicati nella delibera di concessione, la giunta regionale revoca il contributo.

Art. 7.

Gli enti pubblici e privati interessati allo sviluppo del commercio associato possono versare alla Regione contribuzioni da destinarsi agli interventi di cui alla presente legge.

Art. 8.

Ai membri della commissione di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, non appartenenti all'amministrazione regionale, spettano, per le sedute effettuate ai sensi del quarto comma dell'art. 5 della presente legge, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese previsti con legge regionale.

Art. 9.

Al fine di consentire gli interventi previsti dalla presente legge, viene stanziata in apposito capitolo del bilancio regionale la somma di L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1974 e la somma di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978.

Le disponibilità sugli stanziamenti di cui al comma precedente non impegnate nell'esercizio di riferimento nonchè quelle che si rendessero disponibili per effetto di revoca, di rinuncia o di riduzione dei contributi, sono utilizzabili negli esercizi successivi.

All'onere di L. 200.000.000 per l'esercizio 1974 relativo alla applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 380: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1974 e la conseguente istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario medesimo del seguente cap. 532: « Contributi per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i commercianti al dettaglio ».

Alla maggiore spesa per gli esercizi successivi si farà fronte mediante l'incremento delle entrate derivanti dal riparto del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 settembre 1974

DAGNINO

(8299)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743150)